



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

Dott.ssa Martinoli Anna

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
267	28/09/2022	17	9

Oggetto:

D. Lgs. 152/06 art. 208. Autorizzazione unica per realizzazione ed esercizio di un impianto di selezione rifiuti non pericolosi, ubicato in Localita' Vallo Scalo del Comune di Casal Velino (Sa) - Ditta ECOAMBIENTE SALERNO S.p.A. con sede legale a Salerno - via Sabato Visco n. 20.

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- il D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., detta le norme in materia di gestione dei rifiuti;
- l'art. 208 del citato D. Lgs. 152/06 detta la procedura per l'approvazione dei progetti e autorizzazione unica alla realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
- la Regione Campania, con delibera di Giunta n. 8 del 15/01/2019, ha stabilito le procedure per il rilascio dell'Autorizzazione Unica degli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti di cui all'art. 208 del D. Lgs. 152/06;
- la ditta EcoAmbiente Salerno S.p.A., P. Iva ***OMISSIS*, con sede legale a Salerno alla via Sabato Visco n. 20, in persona del legale rappresentante sig. ***OMISSIS*** nato a ***OMISSIS*** ***OMIS il ***OMISSIS, ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06, in data 13/05/2021 - prot. 0260829, di autorizzazione per la realizzazione ed esercizio di un impianto di selezione rifiuti non pericolosi, da ubicarsi in Località Vallo Scalo del Comune di Casal Velino, individuato nel Catasto del medesimo Comune al foglio n. 7 particelle nn. 274, 289 e 395 su una superficie complessiva di 11.500 mq;

CONSIDERATO che la Conferenza di Servizi decisoria del 04.08.2022:

- preso atto della valutazione favorevole con prescrizioni dell'ufficio precedente, del parere favorevole con prescrizioni del Comune di Casal Velino, del parere favorevole con prescrizioni, ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. n. 50/2016, della Soprintendenza ABAP di Salerno ed Avellino;
- acquisito l'assenso, ai sensi dell'art. 14 ter, comma 7, L. 241/90, degli Enti assenti (ASL Salerno, Amministrazione Provinciale di Salerno, ARPAC Dipartimento di Salerno, Comando Provinciale VV.F. di Salerno) seppur invitati;
- ha approvato il progetto dell'impianto di che trattasi;

PRESO ATTO delle integrazioni acquisite il 25/06/2021 - prot. 0339815, il 05/11/2021 - prot. 0549622, il 27/01/2022 - prot. 0043647, il 15/04/2022 - prot. 0206325, il 20/06/2022 - prot. 0319470 ed il 28/09/2022 - prot. 0473235;

PRESO ATTO che è stata acquisita:

- dichiarazione del tecnico incaricato dalla ditta, resa ai sensi dell'art. 2 e dell'art. 3 della L.R. n. 59/2018;
- nomina ed accettazione del Responsabile Tecnico dell'impianto nella persona del geom. ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS***

RITENUTO poter procedere al rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione ed esercizio dell'impianto de quo, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06;

CONSIDERATO che dal funzionario istruttore incaricato e dal Responsabile di Posizione Organizzativa competente, ing. Giovanni Galiano, non si rilevano motivi ostativi all'accoglimento della domanda;

VISTA l'espressa dichiarazione di regolarità, resa con nota prot. 0470702 del 27/09/2022 dal Responsabile di Posizione Organizzativa di tipo "A", di assenza di conflitto d'interesse per il presente procedimento;

VISTO:

- il D. Lgs. n. 152/06;
- la D.G.R.C. n. 8/19;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte di:

AUTORIZZARE, ai sensi dall'art. 208 del D. Lgs. 152/06, la ditta **EcoAmbiente Salerno S.p.A.** con sede legale a Salerno alla via Sabato Visco n. 20, P. Iva ***OMISSIS*, legale rappresentante ***OMISSIS*** nato a ***OMISSIS***, alla realizzazione ed esercizio di un impianto di selezione rifiuti non pericolosi, da ubicarsi in Località Vallo Scalo del Comune di Casal Velino, individuato nel Catasto del medesimo Comune al foglio n. 7 particelle nn. 274, 289 e 395 su una superficie complessiva di 11.500 mq.

PRECISARE che la presente autorizzazione, ai sensi del comma 12 - art.208 - D. Lgs. 152/2006, ha validità 10 (dieci) anni a partire dalla notifica del presente provvedimento.

PRENDERE ATTO che il Responsabile Tecnico dell'impianto è il geom***OMISSIS*** ***OMI

PRECISARE che la ditta potrà effettuare presso l'impianto le operazioni R12 ed R13 di cui all'allegato C alla Parte IV del D. Lgs. 152/06, così come definite dalla vigente normativa in materia, per i codici EER, quantità e volumi riportati nelle tabelle di seguito riportate:

Frazione multimateoriale	EER	Attività	Peso specifico kg/mc	Quantità di rifiuti trattati							
				Peso				Volume			
				ton/anno	ton/giorno	mc/anno	mc/giorno				
Imballaggi carta e cartone	15 01 01	R12	1.100,00	3.200,00	10,22	2.909,09	9,29	3.200,00	10,22	2.909,09	9,29
		R13		3.200,00	10,22	2.909,09	9,29	3.200,00	10,22	2.909,09	9,29
Imballaggi in plastica	15 01 02	R12	100,00	800,00	2,56	8.000,00	25,56	800,00	2,56	8.000,00	25,56
		R13		800,00	2,56	8.000,00	25,56	800,00	2,56	8.000,00	25,56
Imballaggi metallici	15 01 04	R12	150,00	200,00	0,64	1.333,33	4,26	200,00	0,64	1.333,33	4,26
		R13		200,00	0,64	1.333,33	4,26	200,00	0,64	1.333,33	4,26
Imballaggi misti	15 01 06	R12	150,00	16.136,00	51,55	107.573,33	343,68	16.136,00	51,55	107.573,33	343,68
		R13		16.136,00	51,55	107.573,33	343,68	16.136,00	51,55	107.573,33	343,68
Carta e cartone	20 01 01	R12	250,00	2.200,00	7,03	8.800,00	28,12	2.200,00	7,03	8.800,00	28,12
		R13		2.200,00	7,03	8.800,00	28,12	2.200,00	7,03	8.800,00	28,12
TOTALE [R12]				22.536,00	72,00	128.615,76	410,91	22.536,00	72,00	128.615,76	410,91
TOTALE [R13]				22.536,00	72,00	128.615,76	410,91	22.536,00	72,00	128.615,76	410,91

EVIDENZIARE che:

- ai sensi del comma 5 dell'art. 184, del D. Lgs. n. 152/06, la classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore, assegnando ad essi il competente codice EER, di cui all'allegato D alla Parte IV;
- il deposito temporaneo dovrà essere effettuato in conformità dell'art. 185 bis del D. Lgs. n. 152/06;

STABILIRE che:

- i lavori dovranno iniziare e concludersi entro i termini previsti dal D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii., avente ad oggetto disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, previa comunicazione di inizio lavori all'U.O.D. - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno;
- la ditta, al termine dei lavori, provvederà a darne comunicazione all'U.O.D. - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno, trasmettendo apposita perizia asseverata, da tecnico abilitato, attestante l'ultimazione dei lavori e la conformità degli stessi con il progetto approvato;
- in uno alla perizia dovrà essere presentata comunicazione della data di inizio esercizio, sottoscritta dal legale rappresentante, nonché polizza fidejussoria, conforme alla delibera di Giunta Regionale n. 8/2019 - Parte V;
- la ditta è tenuta a presentare il P.E.I. (Piano di Emergenza Interno) alla Prefettura, ai sensi dell'art. 26 bis dell'Allegato alla Legge n. 132 dell'1/12/2018.

PRESCRIVERE che entro trenta giorni dall'inizio dell'esercizio la Ditta dovrà effettuare un'indagine fonometrica finalizzata a verificare il rispetto dei valori limite stabiliti dalla normativa vigente.

FARE OBBLIGO alla ditta il rispetto delle prescrizioni della Soprintendenza ABAP di Salerno ed Avellino, ovvero *che le opere che prevedono scavo e/o movimento terra si svolgano, con oneri a carico della Committenza, sotto il controllo di un archeologo in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia, che dovrà*

concordare con il funzionario archeologo competente, preliminarmente all'inizio dei lavori, le modalità di indagine e gli standard di documentazione.

PRECISARE che “qualora nel corso dei lavori dovessero emergere testimonianze archeologiche, la Soprintendenza ABAP si riserva di disporre indagini stratigrafiche in estensione con oneri a carico della Committenza e di apportare modifiche, anche sostanziali, al piano dell'opera, al fine di preservare evidenze archeologiche da conservarsi *in situ*”.

PRECISARE, altresì, che:

- in fase di esercizio dovranno essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione di odori e la dispersione di aerosol e polveri;
- i rifiuti dovranno essere trattati e recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente ed in particolare:
 - senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
 - senza causare inconvenienti da rumori o da odori;
 - senza danneggiare il paesaggio;
- la ditta, per quanto non previsto nel presente Decreto, si dovrà attenere alla normativa vigente (nazionale e regionale) in materia di rifiuti e di gestione dell'attività;
- la Ditta, allo scadere della gestione, è tenuta a presentare un piano di ripristino ambientale, finalizzato a garantire la fruibilità del sito in coerenza con la destinazione urbanistica dell'area e l'assenza di contaminazioni delle matrici suolo e acque sotterranee.

STABILIRE, inoltre, che l'ARPAC, in occasione della prima visita ispettiva, è tenuta a verificare il rispetto delle normative vigenti in materia ambientale, nonché la conformità dell'impianto con il progetto approvato in conferenza di servizi.

PRENDERE ATTO, così come riportato in relazione tecnica, che i reflui dell'impianto sono costituiti da:

- acque meteoriche di copertura e dilavamento piazzali, dopo essere trattate, sono scaricate nel canale “Fosso Mortella 7” che si immette nel Fiume Alento;
- acque dei servizi igienici convogliate in vasca a tenuta, periodicamente smaltiti presso impianti terzi autorizzati.

AUTORIZZARE, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/06, previo trattamento, lo scarico delle acque reflue dell'impianto, costituite dalle acque meteoriche di copertura e di dilavamento piazzali (prima e seconda pioggia), con le seguenti prescrizioni:

1. rispetto dei valori limite di emissione di cui alla Tab. 4 dell'allegato V alla parte III del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., “Scarico a suolo”. Tali valori limite non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
2. conformità del sistema complessivo dello scarico, ivi compreso il pozzetto fiscale georeferenziato;
3. gli Enti preposti al controllo devono poter accedere ai luoghi ed alle opere al fine di effettuare tutte le ispezioni che ritengano necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione dello scarico;
4. il titolare dello scarico è soggetto, inoltre, ai seguenti obblighi e prescrizioni:
 - a) è tassativamente vietato lo scarico al suolo di:
 - ogni sostanza classificabile come rifiuto liquido (oli, fanghi, solventi, vernici, etc.);
 - benzine, benzene ed in genere idrocarburi o loro derivati e comunque sostanze liquide, solide, gassose, in soluzione o in sospensione che possano determinare condizioni di esplosione o di incendio;
 - ogni sostanza classificabile come rifiuto solido e liquido (residui della lavorazione e delle operazioni di lavaggio e pulizia degli attrezzi, utensili, parti meccaniche e della persona connesse alle attività lavorative, stracci, ecc.), anche se triturati a mezzo di dissipatori domestici o industriali, nonché filamentose o viscosi in qualità e dimensioni tali da causare ostruzioni o intasamenti;
 - sostanze tossiche o che potrebbero causare la formazione di gas tossici quali ad esempio, ammoniacca, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa, ecc.;
 - sostanze tossiche che possano, anche in combinazione con le altre sostanze reflue, costituire un pericolo per le persone, gli animali o l'ambiente o che possano, comunque, pregiudicare il buon andamento del processo depurativo degli scarichi;
 - reflui aventi acidità tale da presentare caratteristiche di corrosività o dannosità per il suolo e/o sottosuolo;

- reflui aventi alcalinità tale da causare incrostazioni dannose alle strutture e comunque contenenti sostanze che, a temperatura compresa fra i 10 e 38 gradi centigradi, possano precipitare, solidificare o diventare gelatinose;
 - reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire un rischio per le persone, gli animali, esposti alle radiazioni e per l'ambiente;
 - reflui con temperatura superiore ai 35° C;
 - le sostanze pericolose di cui alla tab. 5 alleg. 5 parte terza del D.Lgs, quali: *Arsenico, Cadmio, Cromo totale e/o Esavalente, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Selenio, Zinco, Fenoli, Oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti, Solventi organici aromatici, Solventi organici azotati Composti organici alogenati, Pesticidi fosforiti, Composti organici dello Stagno, Sostanze classificate contemporaneamente "cancerogene" e "Pericolose per l'ambiente acquatico" ai sensi del D. Lgs. 52 del 3/2/1997 e s.m.i.*;
- b) comunicare tempestivamente eventuali guasti o difetti delle opere e/o condotte fino al punto di immissione al suolo;
 - c) comunicare ogni variante qualitativa e/o quantitativa dello scarico, nonché eventuali modifiche delle opere e/o del sistema di rete di scarico, rispetto alle condizioni che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione;
 - d) obbligo di eseguire un'adeguata e periodica attività di auto-controllo e monitoraggio delle condizioni del ciclo di produzione e/o lavorazione da cui provengono gli scarichi e del sistema depurativo eventualmente utilizzato per il trattamento dei reflui, al fine di garantire costantemente il rispetto dei valori limite di emissione previsti per le acque reflue scaricate al suolo;
 - e) obbligo di conservare presso la sede operativa tutta la documentazione e le certificazioni attestanti l'avvenuta esecuzione delle attività di auto-controllo (ad esempio: analisi chimico-fisiche, interventi di manutenzione sistema di depurazione reflui, relazione del responsabile di manutenzione dell'impianto, verbali ispettivi da parte degli organi di controllo, etc.) ed esibirla ad ogni richiesta da parte dei soggetti competenti al controllo;
 - f) obbligo di impegnarsi al pagamento delle spese che si renderanno necessarie per effettuare rilievi, accertamenti, sopralluoghi, ispezioni, analisi chimico-fisiche da parte dei soggetti competenti al controllo;
 - g) divieto categorico di utilizzo by-pass dell'impianto di trattamento depurativo;
 - h) smaltire i fanghi prodotti in osservanza delle norme in materia di rifiuti, ai sensi del D. Lgs. 152/06;
5. il titolare dello scarico è tenuto a consentire ispezioni e controlli da parte del personale degli Enti preposti al controllo e ad offrire la propria disponibilità e assistenza durante eventuali sopralluoghi, oltre a fornire ogni documento e notizia, utile al buon esito dei controlli, che gli venisse richiesta, a pena di decadenza dell'autorizzazione allo scarico;
 6. nel caso di inosservanza delle prescrizioni e degli obblighi previsti e richiamati nella presente autorizzazione, si applicheranno, a seconda della gravità dell'infrazione e salvo che il caso costituisca reato, le norme sanzionatorie oppure si procederà all'irrogazione delle rispondenti sanzioni amministrative previste nel D. Lgs. 152/2006;
 7. il titolare dello scarico ha l'obbligo di effettuare l'autocontrollo sullo scarico procedendo ad analisi qualitative sulle acque reflue rilasciate, con particolare riferimento ai parametri: Ph, Colore, Odore, Materiali Grossolani, Solidi sospesi totali, BOD/5, COD, Cloro attivo libero, Cloruri, Solfati, Fosforo totale, Azoto ammoniacale, Azoto nitroso, Azoto nitrico, Tensioattivi, Olii minerali, Idrocarburi, Cadmio, Nichel, Piombo, Rame, Zinco; **i saggi dovranno avere cadenza semestrale**. Le relative certificazioni analitiche, dovranno essere prodotte esclusivamente da un tecnico laureato, in qualità di direttore del laboratorio di analisi, con l'indicazione della data e dell'ora del prelievo e la dichiarazione che: "le analisi rispettano/non rispettano i limiti qualitativi previsti dalla tabella 4 allegato V del D. Lgs. 152/06, vigenti all'atto della campionatura, e che le stesse analisi si riferiscono a campioni di acque reflue significative e rappresentative dell'attività, prelevati personalmente o da persona espressamente delegata sotto la piena responsabilità del delegante". La prima certificazione analitica dovrà essere trasmessa in copia all'Autorità di Ambito ed all'U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Salerno entro 10 gg dalla data di certificazione;
 8. lo scarico al suolo di che trattasi è assentito ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela

dell'ambiente dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta o quant'altro necessario previsti dalla Legge per il caso di specie;

9. obbligo di allacciarsi alla rete fognaria non appena l'area sarà servita da fognatura pubblica.

AUTORIZZARE, ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/06, le emissioni in atmosfera dell'impianto, che modifica "ope legis" quanto disposto sulla fattispecie in esame dalla D.G.R. 286/01 e pertanto il quadro emissivo è il seguente:

Punto di emissione	Tipologia	Valori stimati in Conc.ne (mg/Nmc)	Flusso di massa (kg/h)
E1	Polveri	7,88	0,296

• con le seguenti prescrizioni:

1. il gestore almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio, dovrà darne comunicazione all'U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno, al Comune e al Dipartimento ARPAC competenti per territorio;
2. il termine massimo per la messa a regime è stabilito in 60 gg. a partire dalla data di messa in esercizio dello stesso. Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al succitato termine, il gestore dovrà presentare una richiesta all'U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno nella quale dovranno essere descritti gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga ed indicato il nuovo termine per la messa a regime. La proroga s'intende concessa qualora la Regione non si esprima nel termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta;
3. dalla data di messa a regime decorre il periodo di 10 giorni di marcia controllata, nel corso dei quali il gestore è tenuto ad eseguire un campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dal punto di emissione autorizzato. Il campionamento dovrà permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il relativo flusso di massa;
4. i rapporti di prova delle analisi relative al controllo delle emissioni atmosferiche dovranno essere redatti ai sensi delle norme tecniche adoperate e delle leggi vigenti e pervenire entro 30 gg dalla data di messa a regime degli impianti, all'U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno, al Comune e al Dipartimento ARPAC competenti per territorio;
5. stabilire che i controlli sulle emissioni siano effettuati almeno una volta all'anno, le cui risultanze dovranno poi essere trasmesse alla U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno;
6. è fatto obbligo alla Ditta della tenuta dei registri di cui all'Appendice 1 e 2, Allegato VI, parte V del D. Lgs. 152/06, nonché, in caso di installazione dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni, del registro di cui all'Appendice 3, Allegato VI, parte V del D. Lgs. 152/06;
7. stabilire che le caratteristiche dei dispositivi di accessibilità e dei punti di misura e campionamento per la verifica dei limiti delle emissioni in atmosfera, siano conformi a quanto disposto dalla D.G.R.C. 4102/92 e dal D. Lgs. 152/06;
8. effettuare il pagamento degli oneri previsti per i controlli sulle emissioni in atmosfera entro trenta giorni dalla ricezione del relativo preventivo da parte del Dipartimento Arpac di Salerno;
9. le copie delle risultanze dei controlli annuali dovranno essere custodite presso la sede dell'impianto a disposizione degli organi preposti ai controlli;
10. è fatto obbligo che siano sempre e comunque previste tutte le misure appropriate di prevenzione dell'inquinamento atmosferico, tali da non alterare le normali condizioni ambientali e di salubrità dell'aria, al fine di evitare pregiudizio diretto o indiretto per la salute;
11. è fatto obbligo che per la verifica ed il rispetto dei limiti di emissione siano utilizzati i metodi di prelievo, di analisi ed i criteri di valutazione previsti dalla normativa vigente;
12. demandare, ai sensi della Legge Regionale n° 10/98 - art. 5, all'A.R.P.A.C., l'accertamento della regolarità, delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, se previsti, e l'invio delle risultanze dei controlli effettuati ai sensi delle Delibere di G.R. n.750/04 e n. 154/07 alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali Rifiuti Salerno.

PRECISARE che la presente autorizzazione non esonera la ditta dal conseguimento di ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione, ecc., necessari per l'esercizio dell'attività. Si richiamano in particolare gli obblighi in materia di salute e di sicurezza sul lavoro e igiene pubblica, nonché il rispetto della specifica normativa in materia di prevenzione incendi di cui al D.P.R. n. 151/2011.

FAR PRESENTE che avverso il presente decreto è ammesso, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii., ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica.

NOTIFICARE a mezzo pec il presente decreto alla ditta **EcoAmbiente Salerno S.p.A.** al seguente indirizzo: "ecoambientesalerno@pec.it".

TRASMETTERE copia del presente decreto alla Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti della Regione Campania, al Sindaco del Comune di Casal Velino, all'A.R.P.A.C. Dipartimento di Salerno, all'ASL Salerno, all'Amministrazione Provinciale di Salerno, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Salerno, alla Soprintendenza ABAP Salerno ed Avellino, alla Sezione Regionale del Catasto Rifiuti ARPAC, alla Sezione Regionale Albo Gestori Ambientali c/o CCIAA di Napoli.

INVIARE il presente decreto alla Casa di Vetro della Regione Campania per la pubblicazione.

Anna Martinoli